Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE SETTORE "GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE" PRATICA N. **DISCIPLINARE** recante le condizioni per il rilascio della concessione per la porzione di suolo demaniale pertinente al corso d'acqua: Fiume Arno in Comune di Montevarchi -Opera: Il sottoscritto Il Sig..... nato/a a.... il...., c.f. , non in proprio ma in qualità con sede legale in . (di seguito indicato come "Concessionario") dichiara di avere la facoltà e i poteri necessari per adempiere alle clausole e agli oneri previsti nel presente Disciplinare; prende atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad approvazione con decreto di concessione sottoscritto dal dirigente della Amministrazione Concedente (di seguito indicata come "Concedente"), si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni e adempimenti: ART. 1 - Oggetto della concessione 1.1 Oggetto della concessione è l'occupazione a titolo esclusivo e temporaneo dell' area appartenente al demanio idrico del Fiume Arno, posta Comune di Montevarchi (antistante la particella del foglio del Catasto del Comune di Montevarchi (AR) per l'esercizio di ART. 2 - Oneri ed obblighi del Concessionario Pagina 1 di 8

	2.1 Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abili-	
	tativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi	
	vigenti.	
	Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:	
	2.2 ad assumere, ex art. 2051 CC, la custodia dell'area demaniale in concessione,	
	oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato e salvaguardandola da	
	intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;	
	2.3 a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei	
1	manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo otte-	
1	nimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora	
	di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere	
	oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di	
	dinamica fluviale;	
	2.4 a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che	
	potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione	
	dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad	
	insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;	
:	2.5 a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi	
	danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inade-	
	guata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, as-	
	sumendosi gli oneri del risarcimento;	
:	2.6 a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pub-	
1	blica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel	
:	R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da	
	ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;	
	Pagina 2 di 8	

2.7	a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, in-	
	vazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo	
	o che tutte le opere di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza	
	e il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il	
	ncessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimes-	
	in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mante-	
	le senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli	
	entuali danni;	
	ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri	
	outari;	
	a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene ogget-	
	di concessione;	
	0 Nei casi di subentro gli obblighi del presente atto perdureranno fino al rilascio	
del	provvedimento di concessione nei confronti del subentrante.	
2.1	ART. 3 - Ulteriori obblighi ed oneri	
	Data l'imprevedibilità di alcuni eventi legati sempre più frequentemente alle	
	aseguenze del cambiamento climatico, il Concessionario si dichiara edotto che,	
	caso di accertamento di manifesta incompatibilità idraulica, originaria o soprav-	
	nuta a seguito di eventi meteorologici estremi, il Concedente potrà imporre ade-	
	nte revisioni degli adempimenti qui contenuti non escluso la rimozione o adegua-	
me	nto degli allestimenti. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere o ade-	
gli	allestimenti, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con	
l'av	vvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della con-	
ces	sione. Il Concessionario rinuncia fin d'ora, in tale particolare evenienza, ad ogni	
pre	tesa di indennizzo verso l'Amministrazione concedente in caso di eventi calami-	
	Pagina 3 di 8	

tosi o di eventi alluvionali anche ordinari.	
3.2 Al fine di impedire l'insorgenza di cause di pericolo, il Concessionario si impe-	
gna a propria cura e spese ad allontanare dall'alveo del Fiume Arno al termine della	
giornata lavorativa qualsiasi manufatto che possa essere di ostacolo al deflusso delle	
acque;	
3.3 il Concessionario si impegna a concordare con il Responsabile della Protezione	
Civile comunale e/o sovracomunale il livello di superamento delle condizioni di si-	
curezza finalizzati all'adozione degli interventi di emergenza di volta in volta neces-	
sari per la sicurezza delle aree eventualmente influenzate e si terrà costantemente	
informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emanati dal Centro	
Funzionale Regionale;	
3.4 il Concessionario, in dipendenza di quanto sopra, non ha diritto ad avanzare al-	
cuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza	
della concessione, sia nei confronti l'Amministrazione concedente, sia verso le am-	
ministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allertamento o di tutela	
del superiore interesse pubblico;	
3.5 il Concessionario dichiara e si obbliga sin d'ora di non aver nulla a pretendere	
dalla Amministrazione concedente per qualsiasi danno che persone e/o cose avesse-	
ro a riportare per effetto di eventi di piena, che dovessero accadere anche in difetto	
dell'allertamento di cui sopra;	
3.6 il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il tran-	
sito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai	
mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;	
ART. 4 - Durata della concessione	
4.1 La concessione avrà la durata di anni decorrenti dal decreto di conces-	
1 agina 4 ai 0	

sione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g)	
del Regolamento approvato con DPGR 60/2016 e con le modalità nel medesimo sta-	
bilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità,	
almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione.	
4.2 è escluso il rinnovo tacito della concessione;	
4.3 la concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute	
ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbe-	
ro determinato il diniego.	
ART. 5 – Canone e imposta regionale	
5.1 Il canone di concessione è stabilito in € riferito all'anno 2022 e sarà	
aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione in aumento	
dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati rileva-	
to nell'anno precedente e dovrà essere corrisposto entro il mese di Dicembre, anche	
se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della conces-	
sione, salvo il diritto di rinuncia.	
5.2 L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso	
alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della an-	
nualità in corso alla data di ripristino dello stato dei luoghi, qualora non coincidente	
con la rinuncia.	
5.3 Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di	
mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente sen-	
za necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora <i>ex re</i>).	
5.4 Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4/10/2016 il Concessionario dovrà corri-	
spondere, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del pa-	
trimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,	
Pagina 5 di 8	

n. 281;	
5.5 Il mancato pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 5.4,	
nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.	
ART. 6 – Cauzione e garanzia	
6.1 Ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPGR 60/R/2016 la cauzione è pari a due	
annualità del canone.	
ART. 7 — Revoca	
7.1 Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della pre-	
sente concessione in qualunque momento, con effetto immediato e senza alcun risar-	
cimento o indennizzo qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del cor-	
so d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per	
il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o	
per qualsiasi ragione di pubblico interesse.	
ART. 8 Decadenza	
8.1 L' inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con la sot-	
toscrizione del presente disciplinare, costituisce causa di decadenza, che si verifica	
in particolare nei casi di:	
a) violazione delle disposizioni, adempimenti e prescrizioni contenute in di-	
sposizioni legislative, regolamentari e nel presente disciplinare;	
b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;	
c) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modali-	
tà prescritti dalla concessione;	
d) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione an-	
che parziale dell'immobile;	
e) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Pagina 6 di 8	
r uginu o ur o	

8.2 Prima di dichiarare	e la decadenza con apposito decreto, la Concedente comuni-	
cherà un termine non in	nferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà pre-	
sentare le proprie dedu	zioni.	
8.3 Al Concessionario	dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere	
realizzate e per le spese	e sostenute.	
8.4 Fatte salve le even	tuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Conces-	
sionario decaduto è sog	getto all'obbligo di ripristino dei luoghi.	
8.5 Nel caso di mancato	o rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.	
A	ART. 9 - Cessazione della concessione	
9.1 Alla cessazione del	la concessione, per decorrenza del termine di durata sopra in-	
dicato, revoca, rinunci	a, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il	
Concessionario di ripri	stinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.	
9.2 Ferme restando le	sanzioni penali ed amministrative previste dalle normative	
statali e regionali vigen	iti in materia, qualora il Concessionario non ottemperi a quan-	
to sopra, si farà luogo	all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo	
che su istanza di questi	l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel	
qual caso il Concession	nario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fat-	
	Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per	
	Concedente di acquisire le opere ai demanio, senza oneri per	
1' amministrazione.		
	ART. 10 – Efficacia	
10.1 La sottoscrizione	del presente disciplinare costituisce presupposto per il rilascio	
del decreto di concessione	one; gli effetti della concessione decorrono dalla data del de-	
creto.		
A	ART. 11 - Rinvio a leggi e regolamenti	
11.1 Per quanto non es	pressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le	
	Pagina 7 di 8	

vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il	
codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e	
la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono	
ubicati.	
ART. 12 - Domicilio legale	
Agli effetti della presente scrittura privata, il Concessionario elegge domicilio legale	
presso .	
ART. 13 - Registrazione fiscale	
Il presente atto sarà registrato presso l' Agenzia delle Entrate in caso d'uso, ai sensi	
dell'art. 2 della tariffa, parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131: le relative	
spese saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.	
Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la	
concessione, compresa l'imposta di bollo.	
Letto, approvato, e sottoscritto.	
F.to in data il Concessionario	
Arezzo lì	
Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara	
espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt.	
2,3,4,5,7,8,9,10	
il Concessionario_	
Pagina 8 di 8	